

Spettabile
Comune di Manerbio
Ufficio Tributi
P.zza C. Battisti, 1
25025 MANERBIO

Oggetto: istanza per la fruizione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU
(da presentarsi all'ufficio "Protocollo")

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ (_____) , il _____ e residente a
_____ TEL. _____

Chiede

di potere fruire delle agevolazioni previste per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ai sensi dell' art. 13, 3° comma, lettera "b", della legge n. 214 del 22/12/2011, istitutiva dell'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria in sigla **IMU**.
Tale agevolazione è relativa all'immobile ubicato in Manerbio Via N.

A tal fine, allega dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) **e dichiara, inoltre, consapevole della responsabilità penale cui incorre in caso di dichiarazione mendace, di:**

- avere preso visione delle disposizioni contenute nell'art. 5 del Regolamento Comunale in materia di IMU (riportato a tergo del presente modulo), approvato con Delibera C.C. n. 23 del 6/07/2012;
- di essere a conoscenza che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 6 Giugno 2012 (esecutiva il 13/08/2012), è stato stabilito un contributo forfettario di 50,00 € a carico dell'utente per le pratiche di inagibilità degli immobili, in considerazione dell'attività istruttoria richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale per l'espletamento delle pratiche stesse, tra le quali quella relativa alla verifica dello stato dei fabbricati mediante sopralluogo;
- allegare la ricevuta del versamento di € **50,00** effettuato con bollettino postale c/c 14059257;
- impegnarsi ad effettuare, tempestivamente, comunicazione all'Ufficio Tributi della eventuale cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità;
- essere a conoscenza che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla presente ha effetto, ai fini della riduzione dell'imposta, dalla data di presentazione.

Manerbio, _____

Distinti saluti

Firma

Estratto del Regolamento IMU approvato con Delibera C.C. n. 23 del 6/07/2012

Art. 5 – Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto al periodo precedente.

2. Ai fini della fruizione della agevolazione di cui al comma precedente, lo stato d'inagibilità o inabitabilità del fabbricato deve derivare da obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria) tale da rendere i fabbricati stessi, oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati.

3. Laddove l'inagibilità o inabitabilità derivi da un accertato degrado fisico (immobili diroccati, crollo del tetto o di solette o di strutture portanti) tale da costituire un pericolo, potenziale o attuale, per l'incolumità fisica o la salute delle persone, il proprietario dell'immobile, deve darne tempestiva segnalazione all'ufficio Tecnico del Comune, il quale provvede ad emettere un'ordinanza per la messa in sicurezza dell'immobile. In questi casi, al fine di fruire della riduzione d'imposta è sufficiente che il contribuente effettui una comunicazione all'ufficio tributi nella quale richiami l'ordinanza emessa dall'ufficio tecnico. Il proprietario dell'immobile (o il titolare di un diritto reale sullo stesso) è, inoltre, tenuto a presentare apposita istanza all'Agenzia del Territorio volta al classamento dell'immobile "collabente" (diroccato) nella specifica categoria catastale "F2", prevista per i fabbricati inabitabili.

4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile, non possono considerarsi inagibili od inabitabili gli immobili il cui temporaneo inutilizzo sia dovuto a interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo, così come definiti all'art.3 del Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e all'art. 27 del Titolo I della Legge Regionale Lombardia n. 12 del 11 Marzo 2005 e succ. modif ed integr.

In questi casi, a partire dalla data di inizio lavori fino alla data di ultimazione degli stessi, il valore imponibile da utilizzare ai fini del calcolo dell'imposta è quello dell'area fabbricabile su cui insiste l'immobile stesso, da determinarsi in base alla potenzialità edificatoria consentita ed ai valori venali in comune commercio delle aree aventi caratteristiche similari.

5. Non possono essere considerati inagibili i fabbricati il cui inutilizzo non sia dovuto ad uno più motivi di inadattabilità funzionale di cui ai commi precedenti, ma derivi semplicemente da un mancato utilizzo dell'immobile da parte del proprietario, ancorché accompagnato dalla chiusura delle utenze di acqua, gas, energia elettrica.

6. Ai fini dell'attività di verifica delle "autodichiarazioni" d'inagibilità o inabitabilità degli immobili presentate dai contribuenti, verranno valutate eventuali incongruenze tra quanto auto dichiarato e quanto dichiarato nel quadro fabbricati delle dichiarazioni dei redditi relative al medesimo periodo d'imposta, laddove è richiesto di indicare l'utilizzo dell'immobile. La mancata corrispondenza tra dati contenuti nelle suddette dichiarazioni potrà costituire motivo di verifica dell'immobile dichiarato inagibile mediante sopralluogo.

7. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale o dell'ordinanza disposta d'ufficio o dalla data di presentazione all'ufficio tributi della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Dell'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere data comunicazione all'ufficio tributi.